

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

PER BERTAGNOLLI Gemma, nata a Bolzano il 20/07/1967 ed ivi residente in Viale Venezia – C.F. BRTGMM67L60A952B, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 1 presso lo studio dell'avv. Daniela Terracciano (C.F. TRRDNL69H43H501P - PEC danielaterracciano@ordineavvocatiroma.org - FAX 0639731845) che la rappresenta e difende giusta delega a margine del presente atto

RICORRENTE

CONTRO il M.I.U.R. Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro pro tempore domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12

RESISTENTE

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

dell'art. 2 del D.M. del 30/6/2014 n. 526, pubblicato in pari data sul sito internet istituzionale, indetto per la “costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM”, disciplinante i requisiti specifici per l'ammissione nelle dette graduatorie nella parte in cui non contempla tra gli stessi, ed in particolare ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l'insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea”;

della graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, indicativa dei nominativi ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza di D.M. 526/2014 limitatamente alla classe di insegnamento: COMA/16 canto

rinascimentale barocco – prima fascia e conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria medesima

e per l'annullamento e/o disapplicazione delle linee guida, reg. 1083 del 10/09/2014, con riferimento al punto 2 ove viene escluso, ai fini del conseguimento del requisito minimo di ammissione, il servizio prestato all'estero,

previa disapplicazione, laddove eventualmente necessario, della L. 128/2013 nella parte in cui all'art. 19, comma 2, non ha indicato tra i requisiti di ammissione l'insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea,

e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

*** **

Il D.M. 526/2014, pubblicato in data 30/06/2014, indicava nella data del 31/07/2014 il termine ultimo per l'inserimento - attraverso la compilazione di un format on line al quale si poteva accedere dal sito istituzionale, reparto AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica – delle domande di ammissione

All'art. 2 tale D.M. stabiliva che : “è inserito nelle graduatorie di cui all'art. 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, della L. 21 dicembre 1999 n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa od altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”.

Va evidenziato che immediatamente dopo la pubblicazione del D.M. 526/2014 il sistema on line del reparto AFAM, costituito da un format composto di campi obbligatori, non consentiva

l'inserimento, tra i requisiti specifici di ammissione, dell'insegnamento svolto in istituti europei (cfr. doc).

A seguito di proteste e contestazioni sollevate da alcuni candidati (cfr. doc.) la P.A. modificava il format prevedendo nella sezione “D – Requisiti specifici di ammissione”, la voce relativa al “Servizio prestato presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”.

Pertanto, l’odierna ricorrente, dopo la modifica apportata, poteva presentare, come in effetti ha fatto in data 30/07/2014, la propria domanda di ammissione ed inserimento nella graduatoria nazionale per il settore disciplinare COMA/16 canto rinascimentale barocco – I fascia.

Solo in data 10/09/2014 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicava le Linee Guida, reg. uff. 1083, attraverso le quali chiariva, con riferimento all’art. 2 del D.M. 526/2014, che “il servizio prestato all’estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e va valutato esclusivamente come ulteriore servizio”.

Al riguardo, va rilevato che la ricorrente aveva maturato due dei tre anni accademici di insegnamento, richiesti dal D.M., presso istituzioni pubbliche europee di pari livello: precisamente presso l’istituto di Brema, Hochschule für Kunst und Musik e veniva esclusa dalla graduatoria sul presupposto che l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea non possa validamente essere considerato ai fini della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione.

Ciò, evidentemente, arrecava un danno alla ricorrente che, tra l’altro senza aver ricevuto una previa comunicazione di esclusione, non si vedeva inserire nella graduatoria provvisoria.

Il D.M. 526/2014 ed anche le linee guida reg. 1083/2014 sono illegittimi nella parte in cui non prevedono che nella formazione del requisito minimo di ammissione consistente nell’aver maturato tre anni accademici di insegnamento, non siano valutabili e conteggiabili gli anni di insegnamento svolti presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea.

Di conseguenza è, altresì, illegittima la graduatoria provvisoria formata in forza di quei provvedimenti.

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 45 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2011 N. 492 NONCHÉ DELL'ART. 38 D. LGS. 165/2001. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come noto la normativa europea contenuta in Trattati o Regolamenti ha efficacia diretta negli Stati membri ed in particolare nei rapporti tra singoli e Stato. Tale principio è stato introdotto dalla Corte di Giustizia con la sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963, con la quale ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri, ma attribuisce anche diritti ai singoli che possono, pertanto, invocare tale normativa per la propria tutela.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'art. 2 del D.M. 526/2014 - disciplinante i requisiti minimi di ammissione, nella parte in cui non ha previsto che per la maturazione del requisito minimo relativo all'aver maturato tre anni accademici di insegnamento, fossero validi anche gli anni di docenza svolti presso istituzioni europea di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea - ha violato il **principio di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità**, dettato dall'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 26/10/2012.

L'applicazione di tale principio comporta, in forza dello stesso articolo, “l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”.

Tale principio ha trovato esplicitazione nel regolamento n. 492 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 aprile 2011, emesso ai sensi dell'art. 46 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tale Regolamento all'art. 3 stabilisce che “non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno stato membro:

- a) che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l'offerta di impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri
- b) o che sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri stati membri dall'impiego offerto”.

La Corte di Giustizia europea, chiamata a pronunciarsi sull'applicazione ed applicabilità del suddetto principio, ne ha in ogni occasione dilatato la portata, chiarendo di volta in volta le modalità ed ambiti di attuazione.

E così con la sentenza del 12/05/2005, emessa nel procedimento C-278/03, la Corte si è pronunciata sulla portata del principio di libera circolazione dei lavoratori e della norma contenuta nell'art. 3 del Regolamento, dichiarando e statuendo che: ***“La Repubblica italiana, non tenendo conto o, quantomeno, non tenendo conto in maniera identica, ai fini della partecipazione dei cittadini comunitari ai concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, dell'esperienza professionale acquisita da questi cittadini nelle attività di insegnamento a seconda che queste attività siano state svolte nel territorio nazionale o in altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 39 CE*** (oggi trasmigrato nell'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) ***e dell'art. 3, n. 1, del Regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612*** (oggi trasmigrato nell'art. 3 del regolamento 492/2011), ***relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità”***.

Nell'ambito di quel procedimento **il governo italiano ha ammesso che la posizione adottata dal ministero della Pubblica istruzione “appariva in contrasto con le disposizioni della normativa nazionale, le quali contemplerebbero, all'art. 37 del D. Lgs. 29/93 (ora art. 38**

D. Lgs. 165/2001) l'obbligo di prendere in considerazione le qualificazioni e l'esperienza acquisite nel servizio pubblico di altri Stati membri".

Ciononostante la Stato Italiano ha reiterato i propri riconosciuti errori, indicando una procedura concorsuale per la formazione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, continuando a non considerare l'esperienza acquisita nel servizio pubblico di altri Stati membri.

Il fatto che, nella procedura in oggetto, la valutazione di tale esperienza sia stata contemplata quale "ulteriore servizio" e non ai fini del requisito minimo di ammissione, ovviamente non può legittimare il D.M. impugnato e gli atti successivi.

Infatti, è evidente che impedendo al candidato di utilizzare nella valutazione del requisito di ammissione l'esperienza acquisita all'estero, di fatto, si è impedito a quel candidato di partecipare alla procedura, ciò in totale violazione del principio della libera circolazione dei lavoratori così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 12 maggio 2005.

Nella parte motiva di quella sentenza la Corte ha, infatti, chiarito che gli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa europea non hanno ad oggetto solo la mancata valutazione dell'esperienza acquisita all'estero, ma anche la **diversa valutazione** di quell'esperienza rispetto a quella acquisita nel territorio nazionale. Tanto è vero che la statuizione della sentenza emessa nel procedimento C-278/03 ha sanzionato chiaramente anche il fatto che l'esperienza professionale svolta all'estero non fosse stata valutata in "*maniera identica*" a quella svolta nell'ambito del territorio nazionale.

Quindi, l'aver considerato l'insegnamento svolto nel territorio nazionale utile ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, mentre quello svolto nei territori dell'unione europea valido ai soli fini del "servizio ulteriore" rappresenta un'evidente violazione dell'art. 45 del Trattato dell'art. 3 del Regolamento 492/2011.

Tale comportamento ha determinato, altresí, una palese violazione dei principi costituzionali, tra cui il richiamato principio di disparitá di trattamento per analoghe situazioni giuridiche soggettive, tenuto anche conto del fatto che in precedenza il M.I.U.R. nel dettare i requisiti di partecipazione ad un concorso bandito con D.M. del 16/06/2005 n. 51 per la formazione di graduatorie sempre nell'ambito del settore AFAM, aveva espressamente previsto l'equipollenza del servizio presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell'Unione Europea.

**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA NONCHÉ
ART. 35, COMMA I, LETT. A) D. LGS. 165/2001 E ART. 24 DEL D.LGS. 150/2009 –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA P.A. E DEL
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI TUTTI I CITTADINI.**

Il D.M. impugnato ha, altresí, violato la normativa italiana secondo la quale il reclutamento di personale nell'ambito della P.A. deve avvenire con procedure concorsuali che garantiscano la piú ampia partecipazione di candidati, ciò allo scopo di poter selezionare il migliore tra un piú ampio possibile numero di partecipanti.

L'art. 35, comma I, lettera a) del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che *"L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalitá richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno".*

L'art. 24 del D.Lgs. 150/2009 ha poi ribadito il principio, consentendo per le progressioni in carriera, una riserva in favore degli interni non superiore al 50%.

Nel reclutare, dunque, il personale pubblico, le amministrazioni hanno l'obbligo di indire la procedura concorsuale; e **"la natura comparativa e aperta della procedura è (..) elemento essenziale del concorso pubblico", sicché va esclusa la legittimità costituzionale di "procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno", violando il carattere del pubblico concorso ed anche gli artt. 3 e 97**

della Costituzione (Corte cost. nn. 293/2009, 100 e 169 del 2010).

La Corte Costituzionale con sentenza 354/2010 ha nuovamente ribadito e confermato l'illegittimità del concorso interamente riservato al personale interno.

La procedura concorsuale indetta con il D.M. 526/2014, finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato, così come formulata, e quindi escludendo i candidati che hanno lavorato all'estero, appare di fatto riservata al solo personale interno, ossia a quei cittadini che già svolgevano, od avevano svolto, precariamente incarichi presso quelle istituzioni.

Quindi, secondo il D.M. impugnato, solo gli insegnanti che hanno esercitato nelle istituzioni interne per almeno tre anni accademici, avrebbero diritto ad essere inseriti nella graduatoria nazionale.

Ad ulteriore argomentazione circa l'illegittima del provvedimento impugnato si ritiene pertinente riportare alcune decisioni pronunciate dalla giurisprudenza amministrativa.

Di recente con la sentenza del TAR per la Sicilia n. 2361/2013 il Giudice amministrativo si è pronunciato su un caso assimilabile a quello oggetto della presente controversia. In quel caso il bando prevedeva l'assegnazione di un punteggio ai precari da stabilizzare pari a 1,40 per ogni mese di lavoro svolto.

Il Tribunale ha ritenuto che la previsione di quel requisito, di fatto, precludesse la partecipazione al concorso sia dei disoccupati sia di altri dipendenti, perché non avrebbero potuto far valere alcun punteggio e quindi rappresentasse una violazione della normativa nazionale e dei principi dettati e ribaditi dalla Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato con una recente sentenza n. 2621 del 15/05/2013 ha addirittura **statuito che non sia neanche ammessa una riserva, seppur in misura percentuale inferiore a quella consentita dalla norma, ossia inferiore al 50%, laddove le vacanze siano inferiori ai posti assegnabili** (si veda anche C.d.S. 602/1991, 7271/2010), come nel caso che ci riguarda.

Inoltre, nell'argomentare la non condivisibilità dell'assunto sollevato dalla parte appellata, secondo la quale l'esplicita esclusione di ogni riserva per l'accesso a posti unici apicali,

dettata dall'art. 5, comma 10, D.P.R. 268/1987, limiterebbe solo a quei casi le ipotesi in cui tale riserva può essere eliminata, il C.d.S. ha chiarito che una simile interpretazione equivarrebbe nella sostanza a *“riservare agli interni il 100% dei posti (idest l'unico posto) a concorso; e si porrebbe in contrasto con la più corretta (e costituzionalmente orientata – vedi sentenza Corte Cost. n. 205/2004) interpretazione secondo cui prevedere l'utilizzo – ai fini dell'immissione in ruolo – di una procedura interamente riservata a personale già in servizio non è legittimo, perché in contrasto sia con il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sia con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione); principi questi trasfusi già nell'art. 36 del D. Lgs. 29/93 e poi nell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 i quali hanno ribadito il principio secondo cui le procedure selettive debbono garantire adeguatamente l'accesso dall'esterno”*.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DELL'IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. ECCESSO DI POTERE.

Il comportamento tenuto dalla P.A. ha anche violato i principi di legittimo affidamento, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Come detto, il sistema di inserimento della domanda on line era articolato con una serie di campi obbligatori, che consentivano l'inserimento della domanda solo ove i vari campi previsti dal format fossero stati correttamente compilati, senza possibilità di inserire dati diversi da quelli richiesti.

Il tempo concesso dal D.M. per proporre la domanda era di circa 30 giorni, precisamente dal 2 al 31 luglio.

Sino al 21 luglio 2104 il sistema informatico non consentiva l'inserimento, tra i requisiti minimi di ammissione, da indicare nella sezione D, dell'insegnamento svolto all'estero (cfr. doc. allegato).

A seguito di rimostranze presentate dai candidati interessati (cfr. doc. allegato) che rappresentavano all'amministrazione la divergenza sussistente tra il formulario di domanda (che nella sezione D prevedeva tra i requisiti specifici di ammissione anche il servizio prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea) ed il formulario on line che non consentiva l'inserimento di quei dati, **la P.A. modificava il formulario on line consentendo l'inserimento anche dei dati relativi all'insegnamento all'estero e quindi consentendo alla ricorrente l'inserimento della propria domanda.**

E' evidente come tale comportamento della P.A. abbia ingenerato nella ricorrente l'affidamento sulla valida presentazione della propria domanda e quindi sull'inserimento nella graduatoria nazionale.

Con tale comportamento la P.A., in autotutela, correggeva un proprio atto e comportamento chiaramente contrario alla legge nazionale (vedi art. 38 D. Lgs. 165/2001) ed anche alla normativa europea (art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e art. 3 del regolamento 492/2011).

Successivamente, tornava in dietro sui suoi passi, ed in data 10 settembre, ossia 40 giorni dopo la chiusura dei termini di presentazione della domanda, la P.A. dettava le linee guida interpretative del bando, ossia del D.M. 526/2014.

L'illegittimità di tale comportamento, sindacabile anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, sta nel fatto, non solo che le linee guida avrebbero dovuto essere dettate prima dell'applicazione del provvedimento e non quando i termini per la presentazione della domanda erano ormai scaduti, ma anche che così facendo si è ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento circa il proprio inserimento nella graduatoria .

Il principio del legittimo affidamento trova piena cittadinanza nella giurisprudenza europea della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado, che, facendo propria l'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza tedesca, hanno affermato che "il principio della tutela dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario" (CGCE, Causa C-12/77 del

3 maggio 1978 (Topfer), Corte di Giustizia, 19 settembre 2000, Ampafrance and Sanofi, causa C-177/99, 181/99; Corte di Giustizia, 18 gennaio 2001, Commissione c. Spagna, in causa C-83/99).

Nell'ordinamento nazionale tale principio, per lungo tempo estraneo al diritto amministrativo che privilegiava la tutela dell'interesse pubblico, ha ormai trovato anch'esso nazionalità nella giurisprudenza amministrativa.

È lecito affermare che il principio di legittimo affidamento sia un canone dell'azione amministrativa, corollario del principio della certezza del diritto e del buon andamento dell'amministrazione, principi tutti che affondando le proprie radici nell'art. 97 della Costituzione Italiana.

E' indiscutibile che la modifica del format on line di presentazione delle domande, ampliando la portata dei requisiti specifici di ammissione e quindi consentendo l'inserimento dell'insegnamento svolto all'estero, ha ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente di vedersi inserire nella graduatoria nazionale, vista anche la convinzione a beneficiare di tale diritto.

E' evidente che l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale arrechi danno alla medesima per il risarcimento del quale dovrà rispondere l'amministrazione stessa.

*** **

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 CPA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI MISURE IDONEE AD ASSICURARE INTERINALMENTE GLI EFFETTI DELLA DECISIONE DEL RICORSO, QUALI L'INSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DI COMPETENZA, DA EMETTERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE AI SENSI DELL'ART. 56 CPA

Per quanto attiene al fumus ci si riporta a quanto finora esposto.

Sul pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che la procedura è ormai alla fase finale.

Le Commissioni hanno esaminato e valutato le varie domande e redatto la graduatoria provvisoria.

Le ragioni di impugnazione suddescritte non riguardano l'errata posizione assegnata alla ricorrente nelle rispettive graduatorie di competenza, ma l'esclusione della medesima, determinata dalle linee guida del 10/09/2014, e manifestatasi il 6 ottobre 2014, data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Quindi il danno è divenuto concreto sin dal 10/09/2014.

Inoltre, a breve, **visto l'imminente inizio dell'anno accademico 2014/2015, la graduatoria diverrà definitiva consentendo ed obbligando la P.A. a conferire sollecitamente gli incarichi ai soli candidati presenti nella stessa. Non può quindi dubitarsi sull'estrema gravità e sull'urgenza di un provvedimento cautelare.**

Pertanto, affinché non si vanifichi, nell'attesa dell'esito della fase di merito, la tutela richiesta è necessario ed opportuno che la ricorrente si trovi, eventualmente con riserva, inserita in quella graduatoria.

Quindi si rende necessario un provvedimento di sospensione del D.M. 526/2014, ed in particolare dell'art. 2 per la parte già evidenziata, delle linee guida reg. uff. 1083/2014 laddove all'art 2 hanno stabilito che il servizio prestato all'estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e della graduatoria provvisoria pubblicata in data 6 ottobre 2014, limitatamente al settore disciplinare di competenza della ricorrente, con ordine alla P.A. di provvedere all'inserimento della medesima nella graduatoria nazionale.

P.Q.M.

si chiede che

in via cautelare l'On. Presidente del Tribunale provveda, ex art. 56 c.p.a., a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in parte qua e di tutti gli atti presupposti e consequenziali sussistendo nella fattispecie l'estrema gravità ed urgenza ed ordinare, se necessario, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria COMA/16 canto rinascimentale

barocco – prima fascia;

in via cautelare subordinata l'Ecc.mo Tribunale Voglia, ex art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in parte qua e di tutti gli atti presupposti e consequenziali sussistendo nella fattispecie la gravità ed irreparabilità del danno, ordinando, se necessario, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria COMA/16 canto rinascimentale barocco – prima fascia;

- nel merito, Voglia l'Ecc.mo Tribunale annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati in parte qua e tutti gli atti presupposti e consequenziali, disponendo l'inserimento della ricorrente nella graduatoria nazionale, settore disciplinare COMA/16 canto rinascimentale barocco – prima fascia

Si rileva che é in corso richiesta di accesso ai dati anagrafici, ed in particolare alla residenza, degli eventuali controinteressati. Si chiede, pertanto, concedersi congruo termine per integrare il contraddittorio.

In via istruttoria, si depositano i documenti come da separato elenco, con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ammonta ad € 325,00.

Roma, 13 ottobre 2014

Avv. Daniela Terracciano

Io sottoscritta Avv. Daniela Terracciano, con studio in Roma Viale delle Milizie n. 1, vista l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma n. 585 del 29.9.2005 ed il mandato alle liti ricevuto, ho eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 1 L. 53/94, del sueseso ricorso avverso il D.M. 526/2014 e atti connessi e consequenziali, mediante

spedizione della copia conforme in piego raccomandato con avviso di ricevimento per mezzo
dell'Ufficio Postale di Roma a:

M.I.U.R. – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in
Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma

Racc. n. 76635448176-3

cron. n. 28/14

Roma 14 ottobre 2014

Avv. Daniela Terracciano